



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Ufficio I- Risorse Umane – Affari Legali

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
- VISTO** il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare l'art. 509;
- VISTA** la Legge 08.08.1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- VISTO** l'articolo 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- VISTO** il D.P.R. 28.04.1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11.01.2001, n. 101, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;
- VISTO** il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11.04.2006;
- VISTO** il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 15.07.2010;
- VISTO** il C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 08.07.2019;
- VISTA** la Legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del Decreto-legge 25.06.2008 n. 112 ed in particolare l'art. 72;
- VISTA** la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del Decreto-legge 01.07.2009 n. 78;
- VISTA** la Legge 30.07.2010 n. 122 di conversione del Decreto-legge 31.5.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- VISTO** il Decreto-legge 13.8.2011 n. 138 convertito con Legge 14.09.2011 n. 148 e in particolare l'art. 1 co. 16 che recita: *“le disposizioni di cui all'art.72, comma 11, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133, si applicano anche negli anni 2012,2013 e 2014”*;
- VISTO** l'art. 72 - co. 8 - del D.L. 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che *“Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto...”*;
- VISTO** l'art. 24 del Decreto-legge 6.12.2011 n. 201 convertito con Legge 22.12.2011 n. 214;
- VISTO** l'art. 2, comma 5, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con il quale viene fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 201/2011;
- VISTA** la circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il D. Lgs. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 5, del succitato Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) *“non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*.
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età;
- RILEVATO** che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua

Dirigente Ufficio I: Vito PRIMERANO
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Galiano

straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

- CONSIDERATO** che gli eventuali trattenimenti in servizio sono sottoposti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e pertanto si potrà dare seguito, eventualmente, agli stessi solo dopo la prevista autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;
- VISTA** la Legge 13.07.2015 n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- VISTO** D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 relativo alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2022;
- VISTA** la Circolare prot. n. AOODGPER30142 del 01.10.2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, con la quale vengono fornite indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2022;
- RILEVATO** che, ai sensi della suddetta circolare prot. n. AOODGPER30142 del 01.10.2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013;
- VISTO** il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e in particolare gli articoli 14, commi 1 e 7; art. 15, commi 1 e 4; art. 16;
- RILEVATO** che l'art. 15, comma 1 del Decreto-legge 28 gennaio 2019 innovando l'art. 24, comma 10, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consente l'accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49;
- VISTA** la nota prot. AOODGPER3430 del 31.01.2022 ad oggetto "*Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall'art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Indicazioni operative*";
- VISTE** le note assunte al protocollo di questo Ufficio con il n. AOODRCAL624 in data 11.01.2022 per A.T. di Catanzaro, prot. n. AOODRCAL1007 in data 13.01.2022 e prot. AOODRCAL3446 del 15.02.2022 per l'A.T. di Cosenza, prot. n. AOODRCAL622 dell'11.1.2022 così come rettificata con nota assunta al prot. n. AOODRCAL 2869 del 07.02.2022 per l'A.T. di Crotone, prot. n. AOODRCAL1299 del 17.01.2022 e prot. AOODRCAL1966 del 25.01.2022 per l'A.T. di Reggio Calabria e prot. n. AOODRCAL1006 del 13.01.2022 per l'A.T. di Vibo Valentia con le quali sono stati individuati i Dirigenti scolastici che, avendo maturato i requisiti di legge, devono essere collocati in quiescenza dallo 01.09.2022

DECRETA

Art. 1 - I Dirigenti Scolastici, di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, cessano dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dallo 01.09.2022.

- Art. 2 -** Con successiva nota saranno resi noti i Dirigenti scolastici che, con decorrenza 01.09.2022, previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del competente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cesseranno dal servizio volontariamente.
- Art. 3-** Con successivo Decreto, dopo attenta valutazione e apposita autorizzazione rilasciata dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica, si provvederà a rendere noti gli eventuali trattenimenti in servizio disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Art. 4 -** Rettifiche o integrazioni al presente provvedimento verranno eventualmente apportate con successivi atti, a seguito di tempestive segnalazioni da inviare con urgenza **ESCLUSIVAMENTE** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drcal@postacert.istruzione.it nonché all'indirizzo di posta certificata degli Ambiti Territoriali di rispettiva competenza
- Art. 5 -** Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.
- Art. 6 -** Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella IUNTI

- Al Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico - UFF. II – **ROMA**
- Agli Ambiti Territoriali dell'USR per la Calabria – **LORO SEDI**
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria – **LORO SEDI**
- Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca - **LORO SEDI**
- Al sito INTRANET del MIUR
- Al sito web dell'USR per la Calabria

Allegato

DIRIGENTI SCOLASTICI COLLOCATI IN QUIESCENZA D'UFFICIO CON DECORRENZA 01.09.2022					
Prov.	ISTITUZIONE SCOLASTICA SEDE DI TITOLARITA' -A.S. 2021/2022			Dirigente Scolastico	Causale
	Codice	Denominazione Scuola	Descrizione Comune		
CZ	CZIC84900V	I.C. S. EUFEMIA LAMEZIA	LAMEZIA TERME	CARERI Fiorella	LIMITI ETA'
CZ	CZPC060004	L.C. "P. GALLUPPI"	CATANZARO	DE FILIPPIS Elena	LIMITI ETA'
CZ	CZTL06000D	I.T.T. "MALAFARINA"	SOVERATO	SERVELO Domenico Agazio	LIMITI ETA'
CS	CSIC8AK00C	I.C. RENDE COMMENDA	RENDE	BORRELLI Rosalba	LIMITI ETA'
CS	CSIC865001	I.C. "MAMELI - MANZONI"	AMANTEA	CALABRIA Francesco	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
CS	CSIS064009	I.I.S. "ITI-IPA-ITA"	CORIGLIANO - ROSSANO	DE MARTINO Pina	LIMITI ETA'
CS	CSIC87600B	I.C.	CASTROLIBERO	FEDERICO Emilia	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
CS	CSTF01000C	I.T.I. "MONACO"	COSENZA	FLORIO Giancarlo	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
CS	CSIC89600L	I.C. "GULLO"	COSENZA	LANZONE Filomena	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
CS	CSIS049007	I.I.S. "LS-ITCG"	CASTROLIBERO	MALETTA Iolanda	LIMITI ETA'
KR	KRIS00900G	I.I.S. "PERTINI - SANTONI"	CROTONE	SISCA Ida	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
RC	RCRH100001	IPALB - TUR	VILLA SAN GIOVANNI	CIAPPINA CARMELA	LIMITI ETA'
RC	RCIS013003	I.I.S. "F. SEVERI"	GIOIA TAURO	GELARDI GIUSEPPE	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
RC	RCIS02200T	I.I.S. GEMELLI CARERI	OPPIDO MAMERTINA	MEDURI PIETRO PAOLO	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
RC	RCTF030008	I.T.I. "M.M. MILANO"	POLISTENA	MILETO FRANCESCO	LIMITI ETA'

RC	RCTF05000D	I.T.I. "PANELLA /VALLAURI"	REGGIO DI CALABRIA	NUCERA ANNA	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
RC	RCIC86900V	I.C. NOSSIDE PYTHAGORAS	REGGIO DI CALABRIA	NUCERA MARGHERITA	LIMITI ETA'
RC	RCIS00700Q	I.I.S. F.SCO LA CAVA	BOVALINO	NUCERA VINCENZO	LIMITI ETA'
RC	RCPC050008	LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"	REGGIO DI CALABRIA	RAO MARIA ROSARIA	LIMITI ETA'
RC	RCIC85000T	I.C. FRANCESCO JERACE	POLISTENA	STERRANTINO EMMA ANGELINA	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
RC	RCIS00100R	I.I.S. "FAMILIARI"	MELITO DI PORTO SALVO	ZAVETTIERI DOMENICO	COMPIMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, D.L. N. 101/2013
VV	VVRH01000E	I.P.S.E.O.A. "E. GAGLIARDI"	VIBO VALENTIA	BARBUTO Pasquale	LIMITI ETA'
VV	VVPS01000R	LICEO SCIENTIFICO G. BERTO	VIBO VALENTIA	CALABRESE Caterina	LIMITI ETA'
VV	VVIC82600R	I.C. "AMERIGO VESPUCCI"	VIBO VALENTIA	SALVIA Maria Carmela	LIMITI ETA'